



DIREZIONE MUNICIPALITA'8
*PISCINOLA-MARIANELLA,
CHIAIANO, SCAMPIA*

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 12 DEL 26 MARZO 2024

OGGETTO: Istituzione di un particolare dispositivo di traffico per il giorno 29 Marzo 2024 per lo svolgimento della *Via Crucis vivente* da parte della parrocchia del SS Salvatore a Piscinola.

IL DIRETTORE

Premesso che il 29/03/2024 si svolgerà per alcune strade della Municipalità 8 la *Via Crucis vivente* organizzata da parte della parrocchia del SS Salvatore a Piscinola.

Visto quanto determinato in sede di riunione tenutasi in data 20/03/2024 (giusto verbale agli atti redatto in pari data).

Visto che allo scopo di consentire la predetta Manifestazione occorre predisporre un particolare dispositivo di traffico nelle strade interessate dal percorso.

Letti altresì il D.L.vo 30/04/1992 n°285 e successive integrazioni ed il D.L.vo 267/2000

Letta la circolare del Vice direttore generale – Area tecnica PG/2014/291749 dell'8 aprile 2014.

Vista la disposizione organizzativa del Direttore della Municipalità 8 n. 16 del 30.07.2019

Attestato che :

-il presente provvedimento non contiene dati personali;

-il presente provvedimento non rientra in alcuna delle previsioni normative riportate nell'apposita sezione del P.I.A.O. e pertanto non sarà oggetto di pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito del Comune di Napoli;

O R D I N A

ISTITUIRE, il 29 Marzo 2024 il dispositivo di circolazione di seguito riportato, al fine di garantire il regolare e sicuro svolgimento del corteo in maschera:

A) Il DIVIETO di transito veicolare dalle ore 19.00 e per il tempo strettamente necessario al transito della processione, eccetto mezzi di soccorso e mezzi delle Forze dell'ordine, nei tratti delle strade e delle piazze di volta in volta interessate dal passaggio dei partecipanti al corteo indicato in oggetto, il cui percorso sarà il seguente:

partenza da piazza Tafuri, prosecuzione in via del Plebiscito, vico II Plebiscito, via dietro la Vigna, via Longanesi, via Moscati, via Vittorio Emanuele III, via Madonna delle Grazie, via Napoli a Piscinola, via Miano a Piscinola e ritorno nella Chiesa del SS. Salvatore in Piazza Tafuri.

Per particolari esigenze di viabilità o di Ordine Pubblico, la Polizia Locale potrà modificare e/o sospendere il dispositivo di traffico sopra indicato.

La relativa segnaletica e quant'altro necessario ai fini della sicurezza sarà installato a cura e sotto la responsabilità degli organizzatori della manifestazione e secondo le disposizioni impartite dagli organi del Servizio Autonomo Polizia Locale.

Tutte le ordinanze i cui dispositivi risultano in contrasto con la presente ordinanza sono da ritenersi sospese.

Il Servizio autonomo Polizia locale, qualora se ne presentasse la necessità, è autorizzato ad adottare ogni altro provvedimento e ogni altro accorgimento di carattere contingente che ritenga necessario per la disciplina della circolazione veicolare e pedonale.

Il Servizio autonomo Polizia locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri agenti della Forza pubblica previsti dall'art.12 del d.lgs. 285/1992, per la esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'art. 3 della Legge 241/90, avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero entro centoventi giorni dalla pubblicazione, al Capo dello Stato.

Ai sensi dell'art. 37 del C.d.S., D.Lgs. 285/92, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, con le formalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento di Esecuzione D.P.R. 495/92.

Sottoscritta digitalmente da
Funz.Ing. Francesco Truppa
per il Direttore della Municipalità 8
Dott. Giuseppe Imperatore

Le firme in formato digitale sono state apportate sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 82/2005.